

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274, DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E DELLA LEGGE N. 67 DEL 28 APRILE 2014

Premesso che :

- a norma dell'art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 – comma 5 bis- del D.P.R. 309 del 1990 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.02.2006 n. 49 il Giudice di pace e il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 186 –comma 9 bis –e l'art. 187 –8 bis –Codice della Strada, come modificati, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato , "con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze";
- tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto:
 - 1) porta una immediata utilità alla collettività,
 - 2) dimostra come il responsabile del reato viene effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società,
 - 3) è conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (estinzione del reato, dimezzamento del periodo di sospensione della patente, revoca della confisca del veicolo).
- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del D.M. citato;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che la legge n. 67/14 prevede, per l'istituto della "messa alla prova", prestazioni non retribuite in favore della collettività;

considerato che

l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

si stipula

La presente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Antonio De Luce, Presidente del Tribunale di Trani, giusta la delega di cui in premessa e L'Associazione culturale e di volontariato –Centro Zenith– con sede in Andria, via Parco D'Excelsis, 50 –Contrada Morgigni –nella persona del Presidente, Dott. Antonio Fortunato, nato in Andria il 20.06.1969

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente da la disponibilità ad accogliere contemporaneamente fino ad un massimo di n. 8 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo citato in premessa e/o imputati con sospensione del procedimento penale con "messa alla prova", che presteranno la loro attività non retribuita presso la propria struttura. In conformità da quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l'ente specifica l'attività non retribuita in favore della collettività, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- supporto nelle attività di gestione delle diverse aree presenti nell'Ente (Cura e pulizia degli ambienti, manutenzione degli spazi verdi, assistenza a ragazzi diversamente abili);
- altre attività rientranti nei vari progetti annuali dell'Ente, previa valutazione dello UEPE.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

L'Ente è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 17.30 alle 21.30 e l'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati.

Le prestazioni di cui alla presente Convenzione non configurano rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto al Presidente nonché ai volontari già inseriti nell'Ente.

Lo svolgimento dell'attività è definito nel dettaglio da apposito "accordo individuale" nel quale sarà esplicitato:

- nominativo del referente dell'Associazione con i compiti;
- il servizio all'interno del quale sarà impegnato con le relative mansioni;
- l'articolazione dell'orario di lavoro e dei giorni lavorativi;
- gli obblighi della persona interessata dall'attività di pubblica utilità.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 MARZO 2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

- 1) Dott. Antonio Fortunato (Presidente dell'Ente)
- 2) I soggetti individuati dal Presidente per le attività da svolgere presso la struttura dell'Ente con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 –commi 2, 3, 4 –del citato Decreto Legislativo

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzioni –Assicurazioni sociali –Altri obblighi

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Fatto salvo ogni altro obbligo di legge sono obbligatorie e sono a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazioni sul lavoro svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente allo UEPE (via Demetrio Marin n. 3 - telefono: 080/5010434 - mail: uepe.@giustizia.it) le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del Decreto Legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena i soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/ imputati con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal soggetto. Qualora l'attività di controllo sia stata svolta dall'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere

Handwritten notes and stamps on the right margin:
A vertical line of text, possibly a signature or initials, extending from the top of the page down to the middle.
A circular stamp containing the text "MINISTERO DELLA GIUSTIZIA".
A date stamp "17/11/11".
A signature "G. J. J. J." at the bottom right.

inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché all'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria -Direzione Generale degli Affari Penali nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e della Messa alla prova.

Trani, 14/03/2017

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Antonio De Luce



IL PRESIDENTE DELL'ENTE
Dott. Antonio Fortunato

